

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari all'udienza del 30.6.2015 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°29153/2014

TRA

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n°48 presso lo studio Stefano Aleandri che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Marzia Soldani per delega a margine dell'atto di opposizione;

- OPPONENTE -

NEI CONFRONTI DI

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n°35, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

-OPPOSTO-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo la n° [REDACTED] /2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.9.2014 e ritualmente notificato, [REDACTED] s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5320/14, notificato in data 28.7.2014 con il quale questo Tribunale aveva ordinato il pagamento in favore dell'INPGI della somma di €219.379,00 per le causali di cui ai punti da A) a I) del verbale di accertamento n.28/13 redatto dagli ispettori dell'INPGI in data 17.5.2013, a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili.

Ha concluso l'opponente chiedendo di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo e comunque annullarlo, dando atto che nulla era dovuto dalla società all'INPGI.

Si costituiva in giudizio l'INPGI resistendo alla domanda e chiedendo la condanna dell'opponente al versamento della minor somma di €219.168,00, ricalcolata la voce di credito di cui al punto D) in relazione alla documentazione prodotta dalla controparte.

Istruita la causa con l'escussione di testi, concesso termine per nota, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene l'Ufficio per motivi di chiarezza di ripercorrere la sequenza di punti di cui alla Sezione I del verbale ispettivo n.28/13 del 17.5.2013, onde accertare, in riferimento a ciascuna presunta violazione, la debenza o meno dei contributi richiesti.

Al punto A) del verbale viene contestato il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi corrisposti dall'opponente al giornalista dipendente [redacted] a titolo di rimborso spese chilometriche per trasferte relative al periodo 2/2010-10/2011.

L'ammontare dei rimborsi effettuati mensilmente è provato documentalmente dalle buste paga ove viene riportato il titolo "rimborso pié di lista". Ha dedotto l'opponente trattarsi di somme erogate a titolo di rimborso spese chilometriche per le trasferte effettuate dal lavoratore con la propria autovettura, in quanto tali non soggette a contribuzione.

Ha viceversa ritenuto l'INPGI che, essendo stati i versamenti effettuati senza che sia mai stato allegato al generico prospetto riepilogativo redatto dal medesimo giornalista alcun giustificativo idoneo a dimostrare il concreto ed effettivo svolgimento delle trasferte (ricevute di pagamento di pedaggi autostradali, di parcheggi o di pasti, etc.), e senza che siano mai stati precisati i "motivi di lavoro" che avrebbero dovuto giustificarle (mai era stata allegata alcuna lettera di incarico sottoscritta dal direttore, né tanto meno alcuna comunicazione effettuata dal lavoratore in cui si dia atto della "motivazione" per la quale la trasferta è stata sostenuta), non vi sarebbe stato alcun elemento idoneo a dimostrare con certezza l'avvenuto spostamento del lavoratore né tantomeno, la motivazione di lavoro.

Ricorda l'Ufficio come la disciplina del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi spese sostenute in occasione di trasferte di cui al comma 5 dell'art. 51 del T.U.I.R., come modificato dal DLgs. N.314/1997, prevede, perché si possa godere dell'esonero dalla tassazione e dall'imponibilità ai fini previdenziali, che la trasferta sia documentata dall'azienda. Ciò attesa la generale presunzione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n.153 del 1969, secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle

voci che ne fanno eccezione in base al secondo comma dello stesso art. 12, ragione per la quale il regime che disciplina il riparto dell'onere probatorio prevede che, una volta accertato dall'ente previdenziale che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione tassativamente elencate (Cass. nn.16639/2014, 461/2011). Occorre allora osservare come nel caso di specie, l'INPGI ha fornito la prova documentale, non contestata, che le somme sottoposte a contribuzione sono state erogate. Di contro, la società opponente non ha fornito la prova sulla medesima gravante che sussistessero i presupposti voluti dalla legge per l'esenzione da contribuzione. La produzione documentale riferita a tale contestazione di cui al fascicolo di parte opponente è costituita infatti esclusivamente da un schema mensile (per altro riferito al gennaio 2012 non oggetto di recupero contributivo) ove lo stesso dipendente dichiara che in alcuni giorni ha effettuato spostamenti da una città ad un'altra indicandone il chilometraggio (doc.5). Dichiarazione priva del ben che minimo riscontro probatorio.

Ed ancora, la circostanza addotta dalla società secondo cui nel contratto di assunzione del giornalista () risultano le mansioni ed è prevista la trasferta, non può essere in alcun modo ritenuto elemento sufficiente per dimostrare in via deduttiva l'avvenuto compimento nella realtà dei fatti delle trasferte che di volta in volta si affermano effettuate.

Ne consegue l'accertamento dell'obbligo contributivo.

Al punto B) del verbale viene contestato il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi corrisposti nel periodo maggio 2008 – novembre 2011 a titolo di rimborsi spese forfettari a 13 giornalisti dipendenti, signori ,
N
.
.
.

Quanto finora esposto con riferimento alla posizione del dipendente deve essere esteso anche a suddetti rimborsi spese forfettari. Anche ai suddetti giornalisti sono state infatti corrisposte mensilmente delle somme, questa volta sempre identiche nell'ammontare, a titolo di rimborso spese (buste paga a campione sub doc.12 fascicolo monitorio) senza che fosse allegata alcuna documentazione idonea a dimostrarne il collegamento funzionale con la specifica attività lavorativa svolta. Né, come per il collega , la previsione contrattuale di effettuazione di trasferte può di per sé provare che in corso di rapporto queste siano state effettivamente effettuate.

Non sussistendo quindi anche in questo caso prova di collegamento tra spese rimborsate e attività concretamente prestata dai giornalisti, tali erogazioni devono, per i motivi di diritto già

esposti in relazione alla posizione del giornalista [redacted] necessariamente essere qualificate *benefits* e come tali sottoposte a contribuzione.

Al punto C) del verbale viene contestato il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi corrisposti mensilmente alla collaboratrice coordinata e continuativa [redacted] a partire dal maggio 2012 a titolo di "diaria giornaliera" per attività svolta all'interno della zona del Comune di Torino, considerata questa la sede di lavoro della giornalista.

Gli ispettori INPGI hanno infatti ritenuto di assoggettare a contribuzione previdenziale tali somme stante la disposizione di cui all'art.51, comma 5 D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente (che si applica anche alle ipotesi di reddito da lavoro assimilato al lavoro dipendente) secondo cui le trasferte nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, indennità ed rimborsi di spese concorrono a formare il reddito di lavoro imponibile.

Ha viceversa argomentato l'opponente che il contratto di lavoro tra le parti era stato stipulato a Cremona e che la sede di lavoro era in tale città.

Osserva l'Ufficio che nel contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti (vedi doc.6 fascicolo opponente) la sede di lavoro della collaboratrice non è stata indicata rinviando il punto 7 del negozio, con riferimento appunto al "luogo di esecuzione della prestazione", a programmi che devono ancora essere "predisposti".

Pertanto, nella fattispecie trova applicazione la Circolare n.7 del 26 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze (doc.8 fascicolo INPGI) che, in materia di indennità di trasferta e rimborso spese del collaboratore coordinato e continuativo, stabilisce che "occorre fare riferimento, così come per i lavoratori dipendenti, a quanto disposto nell'art.48, comma 5, del T.U.I.R. In particolare, tale norma considera trasferta la prestazione dell'attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Sede determinata dal datore di lavoro e generalmente indicata nella lettera o nel contratto di assunzione. Tuttavia per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa per cui non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società, "ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'articolo 48 del T.U.I.R occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore".

Orbene la [redacted] stessa risulta essere residente a Torino e nella dichiarazione dalla medesima rilasciata agli ispettori in sede di accertamento ispettivo (doc.10 fascicolo INPGI), è indicato quale domicilio Torino.

Per altro, è lo stesso comportamento dell'opponente a offrire conferma di quanto sopra accertato se è vero che in occasione della corresponsione alla giornalista dei rimborsi chilometrici la società ha conteggiato il chilometraggio prendendo come punto di partenza

Torino e non Cremona, città quest'ultima che viceversa sarebbe stato logico considerare di partenza se la sede di lavoro della collaboratrice fosse coincisa con quella della società (vedi riepilogativi a campione allegati sub. doc.11 al fascicolo INPGI).

Al punto D) di cui al verbale ispettivo viene rilevato il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale delle erogazioni corrisposte dall'opponente a propri ex dipendenti a titolo di incentivazione all'esodo. In particolare, è dimostrato documentalmente e comunque non contestato che [redacted] s.p.a. ha corrisposto ai giornalisti ([redacted]) (il cui rapporto si è risolto consensualmente) ed ai giornalisti [redacted] (licenziati per giustificato motivo oggettivo), tutti cessati dal rapporto di lavoro tra il 2009 ed il 2011, somme a titolo di incentivi all'esodo determinate in verbali di conciliazione ed indicate in busta paga. Relativamente al giornalista [redacted] a fronte di lettera raccomandata a mano datata 18 febbraio 2009 con la quale il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro intercorrente con la società, la somma corrisposta è stata inserita in busta paga come integrazione TFR (cifr. allegati sub. doc. 14 fascicolo della fase monitoria).

Pacifica, perché non specificamente contestata dall'opponente, è l'assoggettabilità a contribuzione della somma corrisposta al [redacted]

Riguardo alle restanti posizioni [redacted] fonda la sua eccezione in primis richiamando il *nomen iuris* adottato dalle parti. Ha poi sostenuto l'opponente che "incentivo all'esodo" è non solo lo strumento tramite il quale il lavoratore è incentivato a risolvere il rapporto di lavoro in essere ma anche erogazione tramite la quale il medesimo accetta l'atto risolutivo già intervenuto rinunciando ad impugnarlo.

Ma, come noto, la denominazione prescelta dalle parti pur essendo elemento del quale è necessario tenere conto, certamente non è di per se solo elemento sufficiente a fare ritenere l'esenzione contributiva atteso che il regime contributivo non è disponibile. La circostanza quindi che i verbali qualifichino la dazione come "incentivo all'esodo" non esonera parte opponente dall'addurre ed offrire elementi onde ritenere che tale somma ha avuto la funzione di indurre i giornalisti (non solo accettare a posteriori) ad una risoluzione del rapporto.

Che poi possa definirsi "incentivo all'esodo" una somma che vien offerta a valle di risoluzione già intervenuta per esclusiva volontà datoriale appare logicamente contraddittorio poiché il dato temporale della dazione esclude che la medesima abbia concorso a formare un consenso del ricevente in merito al venir meno del rapporto.

Nel caso del giornalista [redacted], la lettera di licenziamento data 16.12.2009 mentre il verbale di conciliazione nel quale è prevista l'erogazione è stato successivamente siglato in data 22.12.2009 ed in esso è espressamente statuito che il ricorrente "accetta il licenziamento intimatogli" (vedi doc.14 fascicolo INPGI fase monitoria). Quindi la somma non ha indotto il lavoratore alla risoluzione ma è stata corrispettivo a posteriori a fronte della rinuncia

all'impugnativa dell'atto risolutivo frutto di volontà esclusivamente unilaterale del datore di lavoro.

Analoghe considerazioni valgono per le posizioni riferite ai giornalisti [redacted] (licenziamento intervenuto con la consegna a mani della lettera di risoluzione in data 25.2.2011 e quindi in epoca precedente la conciliazione del 28.2.2011, nella quale per la prima volta è prevista l'erogazione della somma per altro al dichiarato intento di "cessare ogni eventuale controversia di lavoro in ordine al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione").

L'opposizione quindi in relazione alle somme erogate a tali giornalisti dev'essere senz'altro rigettata.

Posizione particolare è quella riferita alla giornalista [redacted] atteso che la lettera di licenziamento datata 22.3.2015 risulta essere stata ricevuta a mani il successivo giorno 23.3.2015 e quindi il medesimo giorno in cui è stata firmata la conciliazione in sede sindacale del 23.3.2011, la quale ultima per la prima volta prevede l'erogazione della somma per altro al dichiarato intento di "cessare ogni eventuale controversia di lavoro in ordine al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione". Era quindi astrattamente possibile configurare una contestualità di fatto nella manifestazione di volontà delle parti il che avrebbe potuto nel caso di specie far prospettare un accordo di fatto in merito alla risoluzione a fronte del prospettato incentivo.

Ritiene per altro l'Ufficio che l'assolvimento di tale onere probatorio, incombente sull'opponente atteso il regime eccezionale di esonero contributivo invocato, implicasse una qualche specificazione in fatto del contesto nel quale la giornalista aveva maturato la sua decisione, deduzione del tutto mancante in sede di atto introduttivo.

Ha richiamato l'opponente la recente pronuncia del giudice di legittimità n°10046/2015 secondo la quale la dazione della somma ad incentivo non necessariamente deve precedere la risoluzione. Osserva per altro l'Ufficio che il tenore della motivazione per esteso evidenzia comunque la necessità quanto meno di una contestualità evidenziata dall'espressione "somme erogate in occasione della cessazione" essendo altrimenti esclusa "la finalità di incentivare" il venir meno del rapporto.

Il motivo di opposizione deve quindi essere senz'altro rigettato.

Diversamente emerge in relazione alla posizione della giornalista l [redacted] atteso che la medesima in sede di accordo sindacale si è dichiarata "interessata e disponibile a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la società a fronte della erogazione di una integrazione al TFR". Evidente nella fattispecie l'esistenza di immediato nesso causale "accettazione di risoluzione di rapporto in essere" / "somma erogata a titolo di incentivo" (vedi sempre medesimo doc.14). Irrilevante che poi convenzionalmente le parti, sempre in sede di accordo sindacale, abbiano convenuto di far retroagire convenzionalmente la risoluzione al precedente 27.11.2009, atteso che anche tale elemento pare frutto di un accordo unitario

contestualmente sottoscritto alla data 4.12.2009 sempre a fronte del concesso incentivo. Né emergono elementi onde ritenere che un accordo per la risoluzione, a prescindere dall'incentivo, fosse precedentemente intervenuto. Del tutto analoga la posizione della giornalista [redacted] per la quale valgono le medesime considerazioni.

L'opposizione riferita a tale voce di credito deve quindi essere senz'altro accolta in riferimento alle posizioni delle giornaliste [redacted]

Riguardo alla posizione della giornalista J [redacted] è stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale parimenti sottoscritto in data 4.12.2009, il quale egualmente prevede la risoluzione consensuale dal 27.11.2009 a fronte di erogazione di incentivo all'esodo. Per altro, ed ad ulteriore conferma, nel caso della giornalista [redacted] risulta prodotto verbale di conciliazione per così dire "preliminare" a quello in sede sindacale, firmato in data 27.11.2009 nel quale ugualmente era prevista risoluzione a fronte di "integrazione all'indennità di fine rapporto". Dato questo che conferma la stretta interconnessione tra dazione di denaro e risoluzione consensuale. Anche tale voce di credito deve quindi ritenersi infondata.

Ha sottolineato in senso contrario l'INPGI, onde sostenere l'assoggettabilità a contribuzione anche di tali ultimi incentivi, che è stata la stessa società opponente nel proprio ricorso ad equiparare espressamente le condizioni di cessazione dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori laddove si legge nell'atto avversario che "Le ragioni poste alla base dei licenziamenti e/o risoluzioni effettuate erano le medesime. Trattavasi di risoluzioni traenti origine da licenziamenti per giustificato motivo oggettivo".

Il rilievo pur fondato è privo di rilevanza atteso che rientra nella normale dinamica aziendale che le politiche di incentivi all'esodo vengano adottate in ipotesi di esuberi di personale, essendo chiaro che in caso di corretto rapporto di organico l'impresa non ha alcuna convenienza a "incentivare" fuoriuscite di dipendenti. Altra questione quella qui in interesse, e cioè se all'esito dell'esternazione dell'intenzione aziendale di ridurre le posizioni lavorative, sia intervenuta un'adesione da parte del lavoratore alla risoluzione di un rapporto in essere in ragione di un incentivo economico oppure una decisione datoriale comunque adottata che il lavoratore rinuncia ad impugnare a fronte della percezione di una somma pur non avendo né partecipato né condiviso il percorso di risoluzione.

Al punto E) del verbale viene contestato il mancato assoggettamento a contribuzione della somma complessiva di €. 13.957,00 corrisposta dall'azienda alla giornalista Emanuela Pezzoni in seguito a conciliazione giudiziale intervenuta a tacitazione delle doglianze formalizzate con ricorso per mezzo del quale la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimato dall'azienda.

Quanto sopra argomentato in merito alla posizione delle giornaliste [redacted] vale a maggior ragione per la posizione della [redacted] essendo la conciliazione giudiziale intervenuta

a tacitazione delle doglianze formalizzate con ricorso ex art.414 c.p.c. per mezzo del quale la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento in precedenza intimatole, il che evidenzia come il versato sia stato contraltare alla rinuncia all'impugnativa di un atto risolutorio datoriale certamente all'epoca non condiviso dalla dipendente.

Al punto F) del verbale ispettivo viene sanzionata il mancato assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta ex dall'art.24 del contratto Aeranti-Corallo-Fnsi, ai giornalisti [redacted], licenziati per giustificato motivo oggettivo.

La società opponente contesta la pretesa contributiva affermando di non aver corrisposto ai suddetti giornalisti, in quanto non ne hanno fatto richiesta, l'indennità a loro dovuta argomentando che, in difetto di versamento, non sarebbero conseguentemente dovuti i contributi richiesti dall'INPGI.

Parte opposta non contesta la mancata erogazione ma sostiene che la contribuzione è comunque dovuta.

Conviene l'Ufficio con l'opposta nell'affermare che l'argomentazione svolta dalla società opponente è irrilevante in quanto, a prescindere dalla corresponsione effettiva ai giornalisti licenziati dell'indennità di preavviso, la pretesa dell'INPGI ha ad oggetto i contributi calcolati sull'indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex art.2118 c.c. e che contrattualmente spetta ai giornalisti anche ex art.24 del contratto Aeranti-Corallo-Fnsi.

Orbene, dispone l'art.1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in Legge 7 dicembre 1989, n. 389: "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". In materia il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare come "il concetto di retribuzione imponibile, di cui all'art.12 della legge n.153/1969, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma" (Cass. n.9180/2014).

Ed infatti alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non già quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione contenuta nell'art.12 L.30 aprile 1969 n.153 del 1969 per indicare la

retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo, che ad esso è connesso, sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti”.(Cass. n.3630/1999).

In altri termini, la nozione di retribuzione imponibile a fine contributivo non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma si dilata sino ad includere, ancorché non corrisposti, somme e valori “dovuti” per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Il che risponde al principio già sopra enunciato riferito alla non disponibilità della materia contributiva ad opera delle parti.

Orbene, nel caso di specie, l’indennità sostitutiva del preavviso era, come sopra già ricordato, dovuta ai giornalisti sia ex art.2118 c.c. che per espressa disposizione dell’art. 24 del CCNL giornalistico Aeranti-Corallo-Fnsi applicato dall’azienda mentre la circostanza che il giornalista possa avervi rinunciato è priva di rilevanza nei confronti dell’INPGI.

Anche tale motivo di opposizione deve quindi essere senz’altro rigettato.

Al punto G) del verbale ispettivo viene contestata il mancato assoggettamento a contribuzione del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto in un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro sottoscritto tra il signor [redacted] e la [redacted] spa (docc. 20 e 21 fascicolo di fase monitoria). Si tratta in particolare di un bonus netto annuo di €.50.000,00 che la società riconosce, con decorrenza dalla data di assunzione, al signor [redacted] in aggiunta al trattamento economico disciplinato nella lettera di assunzione.

L’opponente, per resistere alla pretesa contributiva, afferma di non aver mai corrisposto al giornalista detto importo e che, pertanto, i contributi chiesti dall’INPGI non sarebbero dovuti.

Si richiama quanto ampiamente esposto al punto precedente, poiché, come visto, a prescindere dalla corresponsione effettiva dell’importo, la pretesa dell’INPGI ha ad oggetto i contributi che avrebbero dovuto essere versati sulla somma spettante a titolo di trattamento economico aggiuntivo contrattualmente previsto dalle parti. Ora, dalla lettura dell’accordo aggiuntivo emerge chiaramente come l’obbligazione assunta dalla società sia incondizionata (non legata al raggiungimento di risultati), da cui il sorgere certo del diritto del lavoratore pur non azionato.

Priva di pregio è dunque l’eccezione di controparte, atteso che siamo in presenza di un diritto al versamento di parte della retribuzione sotto forma di bonus, il che impone al datore di lavoro il correlativo obbligo di assoggettamento a contribuzione, non inficiato dalla materiale mancata erogazione.

Al punto H) del verbale ispettivo viene contestato l'omesso versamento contributivo sulle indennità di trasferimento previste dall'art.19 del contratto Aeranti – Corallo – Fnsi, dovuta ai giornalisti dipendenti [redacted] nel periodo settembre-ottobre 2009, essendo stati i medesimi originariamente assunti presso altre sedi di lavoro e successivamente trasferiti presso la sede di Cremona.

Ha sostenuto l'opponente a propria difesa che il trasferimento dei suddetti 3 giornalisti non sarebbe mai avvenuto a seguito di un ritardo nell'allestimento dei locali aziendali della sede di Cremona e, pertanto nessuna indennità di trasferimento era dovuta e, di conseguenza, alcuna contribuzione previdenziale. A conferma ha allegato due lettere di identico contenuto datate 12 novembre 2009 (sub.doc.11 del fascicolo di parte opponente) indirizzate rispettivamente alle giornaliste [redacted] (e non anche al giornalista ([redacted])) con le quali la società avrebbe fatto presente che il loro trasferimento presso la sede di Cremona previsto a decorrere dal 19 ottobre 2009, non avrebbe potuto avere luogo in ragione di un ritardo nell'allestimento dei locali.

Viceversa l'INPGI fonda la pretesa contributiva in ragione delle comunicazioni obbligatorie inviate al Centro per l'impiego e dal Libro Unico del Lavoro (docc.22, 24 e 25 fascicolo di fase monitoria).

Erroneo il convincimento della difesa INPGI secondo cui non vi sarebbe stata da parte della società opposizione in merito a quanto richiesto in relazione alla posizione del giornalista [redacted] atteso che la contestazione di debenza di somme si riferisce a tutti e tre i giornalisti pur essendo state allegare solo due lettere di revoca dei trasferimenti.

Nel merito, il teste di parte opponente T. [redacted], direttore amministrativo della Studio [redacted], ha dichiarato che la sede di lavoro delle giornaliste [redacted] era Bologna e che le stesse non si sarebbero mai trasferite da Bologna in quanto all'inizio "si era pensato di trasferirli presso la sede di Cremona la quale però all'epoca non era logisticamente pronta. Fu quindi proposto un trasferimento presso la sede di Beinasco (TO) che però fu rifiutato dai lavoratori e che non si realizzò. Seguì la soluzione del rapporto. In riferimento al giornalista [redacted], il medesimo sin dall'inizio del rapporto ha operato a Cremona, sede di lavoro stabilita in contratto. Fu lui a seguire lavori di preparazione della sede."

La testimonianza resa dal [redacted] conferma dunque da un lato che l'annunciato trasferimento delle giornaliste [redacted] in fatto non si realizzò e, dall'altro, l'operatività di [redacted] sulla sede in preparazione a Cremona.

Nulla appare quindi dovuto in relazione alle giornaliste [redacted] non essendo il loro diritto all'indennità di trasferimento in concreto mai sorto poiché alle comunicazione e registrazioni ufficiali non seguì in fatto spostamento.

Né in senso contrario può indurre la deposizione dell'ispettore Inpgi [redacted] il quale ha confermato di aver accertato l'avvenuto trasferimento dei giornalisti esclusivamente visionando le comunicazioni effettuate dalla società al Centro per l'Impiego e dal Libro Unico del Lavoro, senza quindi riscontro alcuno della operatività in fatto della comunicata decisione. L'opposizione dev'essere viceversa rigettata riguardo alla posizione del giornalista Cenni atteso che, accertato che il medesimo lavorò su Cremona, la sede di lavoro stabilita nel contratto di assunzione del medesimo, contrariamente a quanto ricordato dal teste, era presso la sede di Beinasco in provincia di Torino (allegato doc.23 al fascicolo di fase monitoria).

Infine, in merito al punto I del verbale ispettivo (presunto omesso versamento contributivo con riferimento al benefit rappresentato da attribuzione al direttore di testata [redacted] di autovettura aziendale ad uso promiscuo, fino al mese di febbraio 2010), occorre dichiarare cessata la materia del contendere riguardo a quanto dovuto atteso che l'INPGI, preso atto di quanto allegato e provato dalla ricorrente in questa sede, ha provveduto a ricalcolare i contributi previdenziali dovuti per tale benefit limitandoli al solo mese di gennaio 2010 allegando nuovo prospetto di calcolo (doc.15 fascicolo INPGI presente fase).

I compensi di lite sono compensati nella misura di un terzo mentre la restante parte viene posta a carico della società secondo la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto opposto e dichiara non dovute le somme di cui alla pretesa azionata al punto D) del verbale ispettivo con riferimento alle posizioni dei giornalisti [redacted] e di cui al punto H) con riferimento alle posizioni dei giornalisti [redacted];
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al quantum della pretesa di cui al punto I);
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna [redacted] s.p.a. alla refusione in favore di INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" della restante parte liquidata in complessivi €3000,00.

Roma, il 30.6.2015

Il Giudice

Dott. Donatella Casari